



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA - AIA

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5154/2024 dd. 10 giugno 2024 - progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi – screening di VIA: è essa stessa una procedura di valutazione di impatto ambientale - autonomia tra VIA e AIA - solo l'AIA è idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento in concreto proposto

La decisione in argomento interviene sul tema della necessità di sottoporre a VIA un progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, che aveva già ottenuto parere favorevole con prescrizioni da parte del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo (Comitato CCR-V.I.A.), a cui non era però, seguito alcun provvedimento autorizzativo AIA e rispetto al quale era stata erroneamente effettuata una successiva procedura di *screening* di VIA anziché una nuova VIA

Il Giudice amministrativo, innanzitutto, chiarisce che il c.d. *screening* di cui all'art. 19 d. lgs. 152/2006 svolge una funzione preliminare, in quanto volto a sondare l'incidenza del progetto sull'ambiente e sulla salute pubblica e l'amministrazione, solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, deve sottoporre il progetto alla relativa procedura di VIA. La decisione richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza ribadisce che *"La procedura di controllo sulla VIA è essa stessa una procedura di valutazione ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo ad alcune categorie di progetto, rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in base all'esito della verifica di assoggettabilità". Si tratta di un procedimento di screening in cui è prevista la sommarietà della valutazione dell'Amministrazione nei casi di dubbia compatibilità ambientale, proprio nell'ottica di evitare un'inutile duplicazione procedimentale, in quanto una completa istruttoria e valutazione verrà poi svolta in sede di VIA. Mentre, in caso di assenza di dubbi rilevanti, l'Autorità dovrà approfonditamente valutare gli impatti e imporre eventualmente prescrizioni (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379; Consiglio di Stato sez. IV, 28 marzo 2023, n. 3168)."*

La sentenza prosegue, quindi, affermando che il rilascio della VIA, non consente di ritenere "autorizzato" il progetto, in caso di mancato rilascio dell'AIA, come avvenuto nel caso di specie, evidenziando l'autonomia tra VIA e AIA. Con la conseguenza che il ricorso proposto avverso la VIA in caso di mancata impugnazione della successiva AIA non è improcedibile, non essendo configurabile un rapporto di presupposizione necessaria caducante fra i due procedimenti (Cons. Stato, sez. IV, n. 6013 del 2022) in quanto, se il materiale tecnico esaminato è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali.

Infatti, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l'AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento in concreto proposto (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 313 del 2015).

In definitiva, applicando tali coordinate ermeneutiche, il Consiglio di Stato conclude affermando che la circostanza che un progetto abbia ottenuto regolare parere positivo dall'autorità preposta alla VIA non comporta che tale progetto sia stato assentito, dovendo, come correttamente ha rilevato il Giudice di primo grado, intervenire l'autorizzazione integrata ambientale che nella fattispecie non era intervenuta dopo la VIA, rilasciata nel 2012. Con l'ulteriore conseguenza che l'appellante, in caso di modifica del progetto non ancora autorizzato, rientrando nelle ipotesi in cui è necessaria la VIA, avrebbe dovuto instaurare un nuovo regolare procedimento di VIA, non essendo consentito dalla legge la sottoposizione del progetto in contestazione alla (diversa) procedura di verifica di assoggettabilità.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202110010&nomeFile=202405154_11.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
